

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2788 di data 27 gennaio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di un edificio destinato ad uffici amministrativi presso la stazione di valle dell'impianto funiviario C082e "Andalo - Doss Pelà", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Sergio TONOLLI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

- Ruggero VALENTINOTTI - componente supplente Servizio bacini montani

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 16 gennaio 2020, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3/A, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un edificio destinato ad uffici amministrativi presso la stazione di valle dell'impianto funiviario C082e "Andalo - Doss Pelà", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. arch. Sandro Toscana, datati novembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un edificio destinato ad uffici amministrativi, posizionato presso la stazione di valle dell'impianto funiviario "Andalo - Doss Pelà" in un'area sovrapposta al contiguo parcheggio multipiano identificata dalla p.ed. 316 del C.C. di Andalo, composto da due volumi di fabbrica sviluppati su tre livelli di cui l'ultimo a cielo aperto:

- il primo piano a quota del piano d'imbarco conterrà i vani scala e ascensore ed un deposito;
- il secondo piano posizionato sulla terrazza-parcheggio, destinato ad area amministrativa, sarà impostato sulla proiezione degli appoggi dell'ossatura strutturale preesistente, sollevato dal piano tramite otto pilastri in modo da mantenere invariata l'area parcheggio.

La copertura del corpo di fabbrica contenitore dei vani scala e ascensore è prevista piana mentre quella del corpo destinato agli uffici amministrativi è prevista a falda unica. L'edificio, fatta solo eccezione per gli elementi portanti da realizzarsi con sistema tradizionale in c.a., verrà costruita in legno integrato da ampie vetrate con l'obbiettivo di raggiungere il massimo risparmio energetico. Per il rivestimento del manto di copertura e delle facciate del fabbricato è previsto l'utilizzo di lamiere e pannelli di alluminio colore grigio fumo, nonché di tavolati e listellature orizzontali con doghe in legno di larice. I serramenti saranno realizzati con profilati in alluminio. A protezione del piano d'imbarco è prevista una pensilina ancorata al nuovo edificio composta da una struttura portante metallica con una copertura in pannelli sandwich rivestita in lamiera di colore grigio fumo. L'organizzazione degli spazi interni del piano destinato agli uffici, prevede l'utilizzo di pareti attrezzate e vetrate.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

delibera

- 1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3/A, alla realizzazione dell'edificio destinato ad uffici amministrativi presso la stazione di valle dell'impianto funiviario C082e "Andalo Doss Pelà", nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente della seguente prescrizione tecnico-operativa:
 - la nuova struttura dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal capitolo 8. "Prevenzione incendi" del R.D. 337 08.09 del 16 novembre 2012. La società dovrà pertanto presentare al Servizio impianti a fune e piste da sci, prima dell'inizio dei lavori, una specifica relazione antincendio:
- 3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi:
- 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi:
- 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr